

ATTO DD 428/A1700A/2021

DEL 19/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

OGGETTO: L.R. n. 63/78 art. 50. D.G.R. n. 11-5559 del 25/3/2013. Piano verde - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale. Approvazione bando 2021 ed istruzioni operative per cooperative agricole ed altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli.

Viste:

la D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013 che approva il “Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e da cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale” ai sensi della L.R. n. 63/78 art. 50;

la D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013, che tra l’altro:

1. fissa il contributo regionale negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale, di cui all’articolo 50 della L.R. 63/78, nell’1% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e nell’1,5% per quelle ubicate in zona di montagna;
2. stabilisce che gli aiuti previsti nella succitata deliberazione siano concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/09/2007 ed ai sensi del Reg. CE n. 1535/2007 in materia di aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli ed in conformità alle linee guida approvate con la D.G.R. n. 90-13273 dell’8/02/2010;
3. incarica il settore competente della Direzione regionale Agricoltura di approvare i bandi, le Istruzioni operative e quant’altro ritenuto necessario per la definizione delle domande di finanziamento e l’erogazione dei contributi. I bandi avranno soluzione di continuità fintanto che i parametri di cui al punto 1 non saranno oggetto di variazione. Con determinazione dirigenziale saranno stabiliti i termini di apertura e chiusura delle domande in funzione delle risorse disponibili;

la D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013 che dispone, qualora la nuova normativa comunitaria sugli aiuti de minimis comportasse variazioni esclusivamente di ordine tecnico, l’adeguamento delle istruzioni operative con nuova determinazione dirigenziale.

Considerato che:

in data 18 dicembre 2013 sono stati approvati i Regolamenti (CE) N. 1407/2013 e N. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, ed in specifico per quanto riguarda quest'ultimo, a quelli relativi al settore agricolo. Essi danno continuità ai regolamenti CE n. 1998/2006 e CE n. 1535/2007, rispetto ai quali sono intervenute variazioni puramente di ordine tecnico;

per dare continuità al programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti di conduzione contratti da cooperative agricole e da altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli è necessario approvare un bando specifico per l'anno 2021 e le relative istruzioni operative.

Ritenuto opportuno predisporre il presente bando e le allegate istruzioni operative.

Dato atto che le risorse necessarie per il finanziamento del presente bando e dei successivi rinnovi ammontano ad € 580.000 e trovano copertura finanziaria con i fondi attualmente giacenti presso ARPEA, impegnati e liquidati per il medesimo intervento dalla Direzione Agricoltura in favore di ARPEA con le determinazioni dirigenziali n. 587 del 28/06/2012, n. 789 del 05/09/2012, n. 786 del 12/09/2013, n. 402 del 29/04/2014, n. 1011 del 20/11/2014, n. 240 del 22/04/2015, n. 899 del 28/12/2015, n. 320 del 11/05/2016, n. 423 del 12/05/2017, n. 874 del 31/08/2017, n. 508 del 02/05/2018, n. 733 del 23/10/2020 e 318 del 08/04/2021, successivamente trasferiti all'Organismo pagatore regionale. Le risorse finanziarie giacenti presso ARPEA ammontano complessivamente ad € 6.694.049,06 al netto delle risorse destinate agli analoghi bandi precedenti per € 6.105.878,46 e tenuto conto delle erogazioni già effettuate ammontanti ad € 5.092.798,29 e delle risorse necessarie per far fronte alle operazioni ammesse a finanziamento e ancora da erogare ammontanti ad € 1.013.080,17.

Ritenuto opportuno consentire sia il finanziamento delle operazioni di rinnovo dei prestiti di conduzione già ammessi a finanziamento con il bando 2020 sia l'accesso di nuovi beneficiari - nel limite di spesa di complessivi € 25.000,00 - cui vanno aggiunte eventuali risorse non utilizzate per il rinnovo di cui sopra. Preso atto che:

la L.R. 21 giugno 2002 n. 16 e s.m.i ha istituito in Piemonte l'Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari ed in particolare l'articolo 5 comma 2, il quale prevede che all'organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione Piemonte l'esecuzione di pagamenti regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. 17/99 in materia di agricoltura;

la D.G.R. n. 38-9257 del 21/07/2008, ai sensi dell'art. 5 comma 2, della L.R. n. 16/2002, ha incaricato l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) all'esecuzione di pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi in agricoltura;

il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 che ha riconosciuto ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006 a partire dal 1° febbraio 2008.

Viste:

la L.R. 21 giugno 2002 n. 16 e s.m.i che ha istituito in Piemonte l'Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari ed in particolare l'articolo 5 comma 2, il quale prevede che all'organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione Piemonte l'esecuzione di pagamenti regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. 17/99 in materia di agricoltura;

la D.G.R. n. 38-9257 del 21/07/2008, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. n. 16/2002, che incarica l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) all'esecuzione di pagamenti

relativi all'erogazione di aiuti e contributi in agricoltura;

il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 che ha riconosciuto ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006 a partire dal 1° febbraio 2008;

la convenzione stipulata con ARPEA in data **28 maggio 2020 (rep.n. 99 dell'11 giugno 2020)** per l'affidamento di incarico all'esecuzione di pagamenti, all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 16/2002;

la determinazione dirigenziale n. 472 del 14/07/2020 della Direzione Agricoltura e Cibo che ha individuato i procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata tra i quali sono compresi gli interventi di cui al presente provvedimento;

Dato atto che presso ARPEA è stato istituito il Fondo Sviluppo Agroindustriale al quale afferiscono, tra gli altri, i fondi necessari per le liquidazioni dei contributi negli interessi previsti per la conduzione aziendale di cui all'art. 50 della L.R. 63/78.

Viste altresì:

la D.G.R. n. 10-396 del 18/10/2019 "*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908*";

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Sentite per via telematica in data 21/04/2021 le associazioni di rappresentanza riconosciute e maggiormente rappresentative in ambito agricolo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale e s.m.i.;

- la L.R. 14 ottobre 2014 n. 14,

DETERMINA

- di approvare, limitatamente per le cooperative agricole e le altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli, il Bando 2021 e le istruzioni operative di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in applicazione del Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e da cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale ai sensi della L.R. n. 63/78 art. 50 - approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-5559 del 25/03/2013;
- di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande, da parte delle cooperative agricole e delle altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli, a partire dalla data della presente determinazione fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- di disporre che saranno finanziate le operazioni di rinnovo dei prestiti di conduzione già ammessi a finanziamento con il bando 2020, mentre l'accesso a nuovi beneficiari sarà consentito nel limite di spesa di € 25.000,00 complessivi, cui potranno essere aggiunte eventuali risorse non utilizzate per il rinnovo di cui sopra. Le risorse necessarie per il finanziamento del presente bando e dei successivi rinnovi ammontano ad € 580.000,00 e trovano copertura finanziaria con i fondi attualmente giacenti presso ARPEA, impegnati e liquidati per il medesimo intervento dalla Direzione Agricoltura in favore di ARPEA con le determinazioni dirigenziali n. 587 del 28/06/2012, n. 789 del 05/09/2012, n. 786 del 12/09/2013, n. 402 del 29/04/2014, n. 1011 del 20/11/2014, n. 240 del 22/04/2015, n. 899 del 28/12/2015, n. 320 del 11/05/2016, n. 423 del 12/05/2017, n. 874 del 31/08/2017 e n. 508 del 02/05/2018, n. 733 del 23/10/2020 e 318 del 08/04/2021 successivamente trasferiti all'Organismo pagatore regionale. L'ammontare delle risorse finanziarie giacenti presso ARPEA ammontano complessivamente ad € 6.694.049,06 al netto delle risorse destinate agli analoghi bandi precedenti per € 6.105.878,46 e tenuto conto delle erogazioni già effettuate ammontanti ad € 5.092.798,29 e delle risorse necessarie per far fronte alle operazioni ammesse a finanziamento e ancora da erogare ammontanti ad € 1.013.080,17.

ARPEA provvederà all'erogazione del contributo regionale di euro 580.000,00 a favore dei beneficiari che verranno individuati con successivi atti amministrativi di concessione effettuati dal Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, si dispone che lo stesso sia pubblicato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL VICEDIRETTORE

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

REGIONE PIEMONTE
Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e da cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale -
Bando 2021

L.R. 12/10/1978 n. 63 articolo 50.

Istruzioni operative
(Cooperative agricole e altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli)

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. n. 63/78 art. 50. Concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati per le esigenze della conduzione aziendale.

La D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013 ha approvato un "Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e da cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale" ai sensi della L.R. n. 63/78, art. 50.

Il contributo regionale viene concesso sotto forma di aiuto de minimis, ai sensi dei Regolamenti (CE) N. 1407/2013 e N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, ed in specifico per quanto riguarda quest'ultimo, a quelli relativi al settore agricolo.

Il Regolamento (CE) N. 1407/2013 esclude dall'ambito di applicazione i settori della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I (codici ATECO 2007, sezione A fino al cod. A 1.50.0 compreso) che di converso rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) N. 1408/2013.

Il Regolamento (CE) N. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019, fissa l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica a 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, prevedendo inoltre che gli Stati membri possano decidere che detto importo arrivi fino 25.000 euro subordinatamente al rispetto di limiti settoriali e dell'obbligo dell'istituzione di un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con Decreto n. 5591 del 19 maggio 2020, art.2, comma1, dispone che l'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il termine del periodo di validità è fissato al 31/12/2027 per il Regolamento (UE) N. 1408/2013, mentre il Regolamento (UE) 2020/972 ha prorogato fino al 31/12/2023 l'applicazione del Regolamento (UE) N. 1407/2013.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in regione Piemonte rappresentate da cooperative agricole e da altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui l'articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

Gli aiuti possono essere concessi solo ad imprese che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

Non possono beneficiare degli aiuti:

1. le imprese che non siano in regola con i versamenti contributivi. La regolarità è oggetto di autocertificazione ed è verificata a campione con l'acquisizione d'ufficio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione se prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
2. le imprese che non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penali varie irrogate dalla Regione, Città Metropolitana di Torino, Province, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
3. le imprese che non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Città Metropolitana di Torino, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;

Trattandosi di finanziamenti regionali, eventuali irregolarità nei pagamenti di cui ai precedenti punti riscontrate in sede di presentazione della domanda non sono causa tassativa di inammissibilità della domanda stessa e possono essere regolarizzate purché ciò avvenga prima della concessione del contributo.

Per operazioni di rinnovo dei prestiti di conduzione agevolata, la spesa massima ammissibile è pari all'importo ammesso sul bando 2020 (purché tale spesa sia supportata dai dati dell'ultimo bilancio).

L'accesso a nuovi beneficiari è stabilito nel limite di spesa di € 25.000,00 complessivi, ai quali potranno essere aggiunte le eventuali risorse non utilizzate per il rinnovo delle operazioni già ammesse con il bando 2020. Nei casi di fusione si fa fronte al maggiore contributo negli interessi con le risorse destinate ai nuovi beneficiari.

DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

Il prestito di conduzione, della durata massima di un anno, ha lo scopo di anticipare i capitali necessari per far fronte ai costi sostenuti nei cicli produttivi aziendali, in attesa dei conseguenti ricavi.

La spesa ammissibile a prestito di conduzione tiene conto sia dei costi di gestione sostenuti per l'attività svolta sia del tempo medio di esposizione del capitale anticipato stabilito in relazione alla durata del ciclo produttivo e di commercializzazione dei prodotti ottenuti.

Determinazione dei costi di gestione ammissibili

In linea di massima, concorrono a costituire i costi di gestione ammissibili le seguenti voci di costo della produzione del conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio depositato, che non siano già state oggetto di altri regimi di agevolazione pubblica:

- B 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (escluso acquisti di prodotti ceduti tal quale);
- B 7) per servizi;
- B 8) per godimento di beni di terzi;
- B 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali

L'esatto ammontare dei costi di gestione ammissibili sarà comunque calcolato sulla base del dettaglio delle voci di costo sopra indicate.

Tempo medio di esposizione del capitale anticipato

Imprese di produzione

Comparto	Tempo medio di esposizione (mesi)
ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE	5
ALLEVAMENTO BOVINI DA INGRASSO	(*)
ALLEVAMENTO SUINI	7
ALLEVAMENTO OVI-CAPRINO	5
ALLEVAMENTO CUNICOLO	4
FLORICOLO	10
CONDUZIONE TERRENI	6

(*) per gli allevamenti di bovini da ingrasso il tempo medio di esposizione sarà equivalente ai mesi del ciclo produttivo adottato al momento della richiesta di finanziamento.

Imprese di servizi ed altre

Comparto	Tempo massimo di esposizione (mesi)
AGROFORESTALE	10
ACQUISTO MEZZI TECNICI/SERVIZI	5
SERVIZIO MACCHINE AI SOCI	5

Imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Comparto	Tempo massimo di esposizione (mesi)
LATTE:	
• LATTE E FORMAGGI CON STAGIONATURA FINO A SEI MESI	3
• STAGIONATURA OLTRE 6 MESI	6
CARNE	3
CEREALI	4
ORTOFRUTTA	3
VINO	5
ALTRI PRODOTTI	3/7

Spesa massima ammissibile a prestito di conduzione

La spesa massima ammissibile a prestito di conduzione è calcolata moltiplicando i costi di gestione ritenuti ammissibili per il tempo medio di esposizione dei capitali (espresso in mesi e riportato nelle sopra citate tabelle), variabile a seconda del comparto di appartenenza, diviso per dodici.

Ai fini della determinazione della spesa ammessa a prestito si dovrà tenere conto delle reali esigenze finanziarie dell'impresa richiedente e dell'ammontare dei prestiti di conduzione agevolati in essere.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

La D.G.R. n. 11-5559 del 25/03/2013 ha fissato il contributo regionale nell'1% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e nell'1,5% per quelle ubicate in zona di montagna.

La procedura informatica predisposta per la presentazione delle istanze rileverà la zona altimetrica dal fascicolo aziendale (sezione "Unità produttive" - dettaglio), sarà cura del richiedente, prima della presentazione della domanda, controllare il dato risultante sul fascicolo e, se del caso, provvedere a far aggiornare/rettificare il dato.

Nessuna richiesta di rettifica della fascia altimetrica e del conseguente contributo negli interessi potrà essere accolta dopo la presentazione della domanda.

PRIORITA'

Si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), utilizzando la funzionalità "AIUTI DI STATO 2.0", accessibile al link

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo>

selezionando il Tema “Agricoltura”, e successivamente il box “NEMBO-Procedimenti” e infine, dopo avere selezionato ed inserito le proprie credenziali di accesso, selezionando la procedura “AIUTI DI STATO 2.0”; l’inoltro con modalità diverse determina la pronuncia di non ricevibilità.

Le domande possono essere presentate per il tramite del CAA mandatario, presso il quale è stato depositato il fascicolo aziendale, in proprio dal titolare o legale rappresentante dell’impresa oppure tramite tecnici e professionisti appositamente delegati sul procedimento Anagrafe. Tali soggetti potranno consultare esclusivamente i fascicoli per cui è stata inserita una delega al procedimento Anagrafe nella sezione “Tecnici e professionisti” e quindi operare in nome e per conto del titolare della posizione esistente in Anagrafe.

I nuovi utenti potranno richiedere la propria identità digitale attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale nazionale SPID (<https://www.spid.gov.it/>). Anche in caso di smarrimento e/o dimenticanza delle credenziali Sistema Piemonte sarà necessario utilizzare le credenziali [SPID](#).

Chi è già in possesso di credenziali di accesso precedentemente acquisite per accedere ad altri servizi di Sistema Piemonte, può utilizzarle senza ripetere la registrazione.

Il sistema abbinerà automaticamente il titolare alla propria azienda e presenterà un modello di domanda precompilato con le informazioni registrate in anagrafe che dovranno essere integrate con i dati specifici degli interventi, di cui si chiede finanziamento.

Sono irricevibili le domande in stato di “bozza” o “stampata”, le domande in formato cartaceo o inoltrate al di fuori della procedura informatica dedicata, anche se presentate nei termini del bando.

La domanda di sostegno deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- copia della delibera dell’organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l’intervento regionale, con indicazione dell’Istituto di credito prescelto, della durata e dell’entità del prestito;
- copia dell’ultimo certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 6 D.L. 2 agosto 2002 n. 220 (solo se cooperative);
- dettaglio delle voci di costo del conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio depositato, firmato dal legale rappresentante dell’impresa richiedente che evidenzia inoltre le eventuali voci di costo già oggetto di altri regimi di agevolazione pubblica e quelle relative a prodotti ceduti tal quale;
- elenco soci dal quale risulti il conferimento, per ciascun socio, dei prodotti agricoli nell’ultima annata agraria;
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto (da allegare solo se non direttamente reperibile dal Registro Imprese);
- copia dell’ultimo bilancio di esercizio (da allegare solo se non direttamente reperibile dal Registro Imprese);
- nel caso di imprese controllate/controllanti, scansione della dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (Allegato I) per ciascuna impresa controllata/controllante e la scansione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (da allegare solo in presenza di impresa controllata o controllante, direttamente o indirettamente, da altre imprese).

Gli allegati sono trasmessi unicamente in formato pdf, utilizzando le modalità previste dalla procedura informatica.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dal richiedente hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

A seguito della trasmissione telematica della domanda avverrà automaticamente la protocollazione della stessa, tramite il protocollo SIAP, e verrà inviata la ricevuta di avvenuta consegna della domanda di sostegno alla casella di posta elettronica certificata indicata nel fascicolo aziendale del richiedente.

La presentazione delle domande da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per l’Amministrazione Regionale.

La presentazione della domanda potrà avvenire non prima di 120 giorni dalla data di scadenza naturale del precedente prestito di conduzione agevolato.

ISTRUTTORIA ED AMMISSIBILITA' A FINANZIAMENTO

I provvedimenti di archiviazione, diniego, sospensione, annullamento e revoca delle istanze, tenuto conto delle procedure previste dalla L. 241/1990 s.m.i., saranno comunicati tramite PEC con le motivazioni del provvedimento e le indicazioni degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Verificata la disponibilità finanziaria, il Settore competente approverà il provvedimento di ammissione al finanziamento con il quale verrà determinato l'esatto importo del prestito di conduzione ammesso, l'importo del contributo massimo concesso in conto interessi a carico della Regione Piemonte e le eventuali prescrizioni.

La comunicazione dell'ammissione a finanziamento avverrà tramite PEC - Siap. Sarà data comunicazione anche all'istituto bancario prescelto.

PERFEZIONAMENTO PRESTITO, RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO

Successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro sei mesi dalla data di emissione del provvedimento di ammissione al finanziamento, l'istituto bancario prescelto eroga il prestito di conduzione al tasso di interesse al lordo del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte.

L'erogazione dell'operazione non potrà avvenire prima della naturale scadenza di un eventuale prestito di conduzione agevolato preesistente.

Entro dodici mesi dal perfezionamento del prestito di conduzione il beneficiario trasmetterà esclusivamente tramite Sistema Piemonte apposita rendicontazione bancaria contenente le seguenti informazioni: importo e durata del prestito; tasso di interesse applicato.

Nel caso di operazioni creditizie per le quali non è possibile predeterminare il contributo negli interessi a carico regionale (ad es. aperture di credito in conto corrente, concessione di linee creditizie per anticipo su fatture ecc.) il termine di 12 mesi sopra menzionato, decorre dalla data di scadenza dell'ultima operazione creditizia interessata. Per questi ultimi casi, in fase di rendicontazione, dovrà essere inoltre prodotta una dichiarazione riportante la data iniziale e quella finale di riferimento dell'operazione, i giorni creditori, il tasso applicato ed il contributo regionale spettante.

Con determinazione dirigenziale del competente settore regionale sarà disposta l'erogazione del contributo regionale negli interessi per il tramite dell'organismo pagatore regionale (ARPEA).

ESTINZIONE ANTICIPATA

In caso di estinzione del prestito di conduzione agevolato prima della sua scadenza naturale, l'impresa beneficiaria o l'istituto di credito bancario devono darne comunicazione tramite PEC al Settore Regionale Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile (sistemagroindustriale@cert.regione.piemonte.it).

La Regione Piemonte comunicherà al beneficiario le modalità e l'importo del contributo da restituire, calcolato sulla base della durata effettiva del prestito.

Nel caso di mancata comunicazione dell'avvenuta estinzione anticipata del prestito agevolato, il contributo concesso è interamente revocato.

In entrambi i casi il contributo da restituire sarà maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione del contributo regionale.

AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

L'Amministrazione regionale competente provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità

delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 applicando eventualmente le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del citato provvedimento.

Ai sensi del successivo art. 73, del sopracitato DPR 445/2000, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.